

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DEFINIZIONI

Ad eccezione delle ipotesi in cui sia richiesto diversamente dal contesto, al Contratto si applicheranno le seguenti definizioni:

- **“Giorno Lavorativo”** significa un giorno (diverso dal Sabato o dalla Domenica) in cui le banche sono aperte per affari in Italia;
- **“Acquirente”** significa qualsiasi persona o ente che sia interessato ad acquistare i Prodotti da MEI;
- **“Contratto”** significa l'accordo formato dalla Conferma d'Ordine e dalle presenti Condizioni Generali, concluso ed entrato in vigore da e tra MEI e l'Acquirente in conformità all'Articolo 3 delle presenti Condizioni Generali, che regoleranno la formazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto;
- **“Informazioni Riservate”** significa tutte le informazioni divulgate da una Parte (d'ora in avanti, **“Parte Divulgante”**) all'altra Parte (d'ora in avanti, **“Parte Ricevente”**) o apprese o osservate dalla Parte Ricevente o dai suoi dipendenti, incluse sia informazioni espressamente segnate dalla Parte Divulgante di volta in volta come **“confidenziali”** (o con altre parole o indicazioni che indichino la loro natura confidenziale), sia informazioni che per loro natura o contenuto sia da ritenersi riservate a prescindere da qualsiasi indicazione data dalla Parte Divulgante, e riguardanti: (a) gli affari o i piani d'affari, i dati sull'utilizzo, i dati sui costi e sui prezzi e sugli sconti, i prodotti software, le tecniche di programmazione, la conservazione dei dati e relative procedure, tutte le informazioni di proprietà (compresi il software MEI e i prodotti IP), il know-how, i segreti commerciali come regolati dalla legge applicabile (come la Direttiva 2016/943/EU localmente recepita), i materiali tecnici e non, i Prodotti, le specifiche dei Prodotti, i processi, i piani e le strategie di vendita e marketing, i disegni dell'altra Parte; (b) le informazioni di Parti Terze nei cui confronti l'Acquirente o MEI abbiano un obbligo di riservatezza; (c) ogni discussione o procedimento riguardante ciascuna delle suddette informazioni, divulgate in forma orale, elettronica, visiva, scritta o in qualsiasi altra forma; e (d) qualsiasi informazione sviluppata o ricavata da ciascuna Parte a partire dalle informazioni descritte nelle precedenti clausole (a), (b) e (c). Il fatto che la Parte Divulgante segni o identifichi come riservate o proprietarie specifiche informazioni sarà indicativo del fatto che tale Parte ritenga tali informazioni come riservate o proprietarie, ma la mancata identificazione non determinerà in via definitiva che tali informazioni siano o meno considerate dalla Parte Divulgante riservate. Nelle Informazioni Riservate saranno comprese l e condizioni del Contratto, non invece quelle informazioni di cui la Parte Ricevente può dimostrare che: (i) fossero legittimamente in suo possesso e messe per iscritto prima del momento della divulgazione da parte o per conto della Parte Divulgante, purché non siano oggetto di un ulteriore obbligo di riservatezza; (ii) siano o siano diventate generalmente accessibili al pubblico purché ciò non sia avvenuto tramite una violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente o dei suoi dipendenti; (iii) siano state ottenute da una Parte Terza la quale aveva legittimamente il diritto di possedere tali Informazioni Riservate e non aveva alcun obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Divulgante o delle sue affiliate; o (iv) siano state indipendentemente sviluppate da, o per, la Parte Ricevente senza riferimento, aiuto o affidamento sulle Informazioni Riservate della Parte Divulgante, purché la Parte Ricevente provi in modo univoco e inequivocabile tali circostanze per iscritto.
- **“Evento di Forza Maggiore”** significa il verificarsi di un evento o di una circostanza che preclude o impedisce ad una Parte (d'ora in avanti, **“Parte Interessata”**) di adempiere uno o più delle sue obbligazioni contrattuali in forza del Contratto, se e nella misura in cui la Parte Interessata dall'impedimento possa ragionevolmente provare che: (a) tale impedimento sia oltre il suo ragionevole controllo; e (b) non sarebbe stato ragionevolmente prevederlo al momento della conclusione del Contratto; e (c) gli effetti dell'impedimento non potevano essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata. Si presume che i seguenti eventi che colpiscono una Parte soddisfino le condizioni di cui sopra: guerre (dichiarata o non), ostilità, invasioni, atti di nemici stranieri, estese mobilitazioni

militari, guerre civili, rivolte, ribellioni e rivoluzioni, potere militare o usurpazioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; restrizioni monetarie o commerciali, embarghi, sanzioni; atti delle autorità, sia legittimi che illegittimi, pandemie (include le misure restrittive adottate al fine di prevenire la diffusione delle malattie o dei virus), conformità alle leggi o agli ordini governativi, espropriazioni, sequestri di opere, requisizioni, nazionalizzazioni; peste, epidemie, disastri naturali o eventi naturali estremi; esplosioni, incendi, distruzione dell'attrezzatura, prolungati malfunzionamenti dei sistemi di trasporto, di telecomunicazioni, di informazione o di energia; generali disturbi del lavoro come boicottaggi, scioperi e serrate, rallentamenti, occupazioni di fabbriche e locali. In nessun caso l'Acquirente ha il diritto di invocare l'Evento di Forza Maggiore al fine di ritardare anche solo uno dei suoi obblighi di pagamento;

- “**Condizioni Generali**” significa le presenti condizioni generali di vendita;
- “**Proprietà Intellettuale**” significa, senza limitazioni, (a) qualsiasi brevetto, divulgazione di invenzioni, inclusi continuazioni, divisionali, continuazioni in parti, riemissioni, riesami, estensioni e certificati protettivi complementari, e qualsiasi domanda e/o registrazione degli stessi; (b) marchi di fabbrica, marchi di servizio, nomi, nomi aziendali, nomi commerciali, nomi di dominio, loghi, slogan di software (incluso il Software MEI), trade dress, diritti di design, e le altri simili denominazioni di fonte o di origine e tutte le applicazioni e/o registrazioni conseguenti; (c) i copyrights e gli oggetti coperti da copyright e tutte le applicazioni e/o registrazioni conseguenti; (d) informazioni e know-how, pratiche, tecniche, metodi, processi, idee, concetti, invenzioni, sviluppi, specificazioni; e) qualsiasi domanda di protezione o registrazione di tutti i diritti di cui sopra (ossia ai sensi delle let. da (a) a (d)) e tutti i relativi rinnovi ed estensioni esistenti in qualsiasi parte del mondo; e f) tutti gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale protetti da qualsiasi legge applicabile esistenti in qualsiasi parte del mondo - siano essi registrati o non registrati - e i diritti simili o analoghi ai diritti di cui sopra (ossia ai sensi delle let. da (a) a (e)) in qualsiasi giurisdizione
- “**Leggi**” significa, collettivamente, tutte le leggi internazionali, sovranazionali, nazionali, federali, statali, provinciali, regionali e locali, direttive, statuti, ordinanze, codici, norme, regolamenti, ordini, decreti, linee guida e le altre dichiarazioni delle autorità governative, amministrative o giudiziarie aventi forza di legge, sia esistenti al momento della conclusione del contratto sia successivamente promulgate, emanate, adottate o emendate;
- “**MEI**” significa MEI S.r.l., una società legittimamente organizzata ed esistente secondo la legge italiana e con sede legale in via Ing. G. Caproni 50, (24036) Ponte S. Pietro (BG), Italia;
- “**Offerta**” significa il documento non vincolante emesso da MEI e che elenca le condizioni commerciali applicabili alla vendita dei Prodotti richiesti dall'Acquirente. Le condizioni commerciali dell'Offerta devono essere considerate valide e applicabili per un periodo di 30 (trenta) giorni di calendario a partire dalla data ivi riportata, a meno che non sia diversamente specificato.
- “**Conferma d'Ordine**” significa il documento emesso da MEI e sottoposto all'Acquirente che include l'indicazione della Data di Spedizione (come sotto definita) prevista e che incorpora per richiamo le presenti condizioni generali;
- “**Parte**” e/o “**Parti**” significa MEI e l'Acquirente considerate singolarmente o congiuntamente;
- “**Prodotti**” significa i prodotti offerti da MEI e inclusi nell'offerta, incluse le macchine MEI (d'ora in avanti, “**Macchine**”);
- “**Ordine d'Acquisto**” significa il/gli ordine/i emessi dall'Acquirente per l'acquisto dei Prodotti;
- “**Prezzo d'Acquisto**” significa esclusivamente il Prezzo dei Prodotti (e della Licenza del Software MEI) con l'esclusione di ogni altra componente del prezzo (per esempio, il prezzo per l'imballaggio dei Prodotti);
- “**Parte Terza**” significa ogni soggetto (persona fisica o giuridica) diverso dalle Parti.

2. CONTRATTO

- 2.1 Il Contratto consisterà unicamente nella Conferma d'Ordine e nelle presenti Condizioni Generali. In caso di contrasto tra le disposizioni dei due documenti, si applicherà il seguente ordine di priorità: (i) Conferma d'Ordine; (ii) Condizioni Generali.
- 2.2 In nessuna circostanza l'Acquirente ha il diritto di pretendere e/o imporre l'applicazione di condizioni diverse da quelle contenute nel Contratto e, di conseguenza, qualsiasi altra condizione di vendita e/o di acquisto che possa



essere specificata dall'Acquirente nell'Ordine di Acquisto (o in qualsiasi altro documento) o, in ogni caso, specificata o spedita dall'Acquirente, oralmente o per iscritto, in qualsiasi fase delle negoziazioni contrattuali e/o anche successivamente alla conclusione del Contratto, e qualsiasi altra condizione generale dell'Acquirente, a prescindere dalle modalità con cui sia inviata o sottoposta all'attenzione di MEI (incluso qualsiasi riferimento al sito dell'Acquirente) non verrà applicata alla fornitura dei Prodotti e/o non potrà essere fatta valere nei confronti di MEI.

- 2.3 Il Contratto sarà valido, efficace e vincolante per MEI esclusivamente nel caso in cui si sia formato in conformità all'Articolo 3 delle presenti Condizioni Generali.
- 2.4 Il Contratto costituisce l'intero accordo intercorso tra le Parti in relazione alla fornitura dei Prodotti e prevarrà su e sostituirà tutte le precedenti negoziazioni, dichiarazioni e/o accordi relativi alla suddetta fornitura, sia scritti che orali. Nessun emendamento o modifica apportata alle condizioni del Contratto sarà valido a meno che non sia effettuato per iscritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

3. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 3.1 Ciascun Contratto relativo alla fornitura dei Prodotti sarà considerato efficace, valido e vincolante per le Parti in accordo con la seguente procedura:
- a) A seguito di richiesta dell'Acquirente, MEI emetterà e fornirà all'Acquirente un'Offerta. L'Offerta non sarà vincolante per MEI ma costituirà semplicemente un invito rivolto all'Acquirente a presentare un Ordine d'Acquisto. Tutte le Offerte saranno quindi revocabili e/o modificabili da parte di MEI senza necessità di alcuna previa notifica all'Acquirente.
 - b) A seguito della ricezione dell'Offerta, l'Acquirente emetterà e fornirà a MEI un Ordine d'Acquisto ai fini dell'acquisto dei Prodotti in conformità con le condizioni commerciali dell'Offerta. Ciascun Ordine d'Acquisto deve essere presentato dall'Acquirente in forma scritta e non sarà efficace o vincolante nei confronti di MEI a meno che non si realizzi quanto previsto negli Articoli 3.2 e 3.3 delle presenti Condizioni Generali. In ogni caso, MEI, a sua esclusiva discrezione, avrà sempre il diritto di rifiutare un Ordine d'Acquisto.
 - c) Entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto, MEI potrà:
 - (i) emettere e fornire all'Acquirente una Conferma d'Ordine; o
 - (ii) in caso di eventuali questioni aperte o informazioni mancanti, contattare l'Acquirente al fine di chiedere chiarificazioni sulle previsioni dell'Ordine d'Acquisto e, a seguito della ricezione delle chiarificazioni richieste o della chiusura delle eventuali questioni aperte, fornire all'Acquirente la Conferma d'Ordine.
 - d) Entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Conferma d'Ordine, l'Acquirente dovrà fornire a MEI la Conferma d'Ordine debitamente sottoscritta con la quale confermerà la sua accettazione incondizionata della Conferma d'ordine e delle presenti Condizioni Generali.
 - e) Entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione del layout della Macchina e della checklist della Macchina da parte di MEI, l'Acquirente fornirà a MEI il layout della Macchina e la checklist della Macchina debitamente completati o qualsiasi altra informazione tecnica richiesta per la fabbricazione dei Prodotti. In caso di ritardo da parte dell'Acquirente, MEI avrà il diritto di adeguare e/o rinviare la Data di Spedizione.
- 3.2 Il Contratto sarà considerato efficace, valido e vincolante per le Parti (alternativamente):
- a) al momento della ricezione da parte di MEI della Conferma d'Ordine debitamente sottoscritta dall'Acquirente; o

- b) nel caso in cui l'Acquirente non fornisca a MEI la copia firmata della Conferma d'Ordine,
 - (i) al momento in cui l'Acquirente esegua una qualsiasi delle sue obbligazioni contrattuali. Al contrario, l'esecuzione da parte di MEI di una qualsiasi delle sue obbligazioni contrattuali non implicherà e non potrà essere interpretata come una tacita o implicita accettazione di termini o condizioni diversi da quelli inclusi nella Conferma d'Ordine o nelle presenti Condizioni generali; o, in ogni caso
 - (ii) 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo la data in cui MEI ha inviato all'Acquirente la Conferma d'Ordine.

3.3 È inteso tra le Parti che a seguito dell'emissione della Conferma d'ordine, l'Acquirente non potrà risolvere, cancellare o modificare nessun Ordine d'Acquisto senza il preventivo consenso scritto di MEI. Nel caso in cui MEI, a sua sola discrezione, garantisca (per iscritto) all'Acquirente la possibilità di emendare, risolvere o cancellare un Ordine, all'Acquirente è comunque richiesto di rimborsare MEI di qualsiasi costo o spesa eventualmente sostenuti e, eventualmente, MEI avrà diritto di rinviare la Data di Spedizione.

3.4 In ogni caso, il Contratto sarà regolato solo ed esclusivamente dalla Conferma d'Ordine e dalle presenti Condizioni Generali.

4 OGGETTO DEL CONTRATTO

MEI accetta di vendere, e l'Acquirente accetta di comprare i Prodotti così come descritti nella Conferma d'Ordine in conformità con i termini e le condizioni del Contratto (ossia la Conferma d'Ordine e le presenti Condizioni Generali).

5 SPEDIZIONE DEI PRODOTTI

5.1 MEI si impegna a spedire all'Acquirente i Prodotti in conformità agli Incoterm EXW (Incoterms 2020) presso la sede di MEI. Le Parti sin d'ora convengono che la data di spedizione dei Prodotti sarà la data di ritiro dei Prodotti presso la sede di MEI (d'ora in avanti, "**Data di Spedizione**").

5.2 La Data di Spedizione indicata nella Conferma d'Ordine sarà considerata puramente indicativa e, pertanto, MEI non sarà in nessun caso responsabile per nessun danno, spesa, costo, perdita di profitto derivante dal qualsivoglia ritardo della spedizione.

5.3 In caso di qualsivoglia ritardo attribuibile all'Acquirente (per esempio, qualsiasi ritardo nel pagamento):

- a) MEI avrà il diritto di rinviare conseguentemente la Data di Spedizione; e
- b) MEI potrà depositare in magazzino i Prodotti e l'Acquirente sosterrà i rischi, i costi e le spese derivanti da, relativi a o connessi a tale ritardo o deposito.

6 IMBALLAGGIO

6.1 All'Acquirente è richiesto di fornire, all'interno dell'Ordine di Acquisto, informazioni chiare e precise sul tipo di imballaggio che deve essere usato per la spedizione dei Prodotti. In ogni caso, MEI, a sua esclusiva discrezione, avrà il diritto di spedire i Prodotti con il loro imballaggio standard.

6.2 In ogni caso, il prezzo dell'imballaggio dovrà essere pagato dall'Acquirente in aggiunta al prezzo di acquisto dei Prodotti (d'ora in avanti, "**Prezzo d'Acquisto**").

6.3 Al momento del ritiro dei Prodotti presso la sede di MEI, all'Acquirente o, in ogni caso, al vettore scelto dall'Acquirente per i ritiri dei Prodotti, è richiesto di ispezionare attentamente le condizioni dell'imballaggio e di segnalare

immediatamente (per iscritto) ogni eventuale difetto a MEI. Se l'Acquirente o il vettore non segnalano qualsivoglia difetto e/o non conformità durante le operazioni di ritiro, qualsiasi futuro reclamo riguardante l'imballaggio sarà considerato come rinunciato dall'Acquirente.

- 6.4 L'Acquirente ha l'obbligo di rimuovere l'imballaggio e il sacco VCA dal Prodotto acquistato entro 3 mesi dalla consegna. È esclusa la responsabilità di MEI con riguardo a eventuali danni derivanti dalla mancata ottemperanza a tale obbligo.

7 PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Prezzo

- a) I Prezzi d'Acquisto indicati nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine dovranno essere considerati i prezzi applicabili solo ai Prodotti specificamente inclusi in tale Offerta o Conferma d'Ordine.
- b) Tutte le tasse, i compensi per i corsi di formazione, i costi di imballaggio, i costi di spedizione per mare, i costi di installazione e le spese relative al riavvio della Macchina non sono incluse nel Prezzo d'Acquisto.
- c) MEI ha il diritto di modificare e adeguare il Prezzo d'Acquisto e/o le altre componenti del prezzo in ogni momento (anche successivamente al completamento/perfezionamento del Contratto) ogni volta che tali adattamenti di prezzo siano necessari o opportuni a motivo di cause o eventi che sono al di là del controllo di MEI. In tali casi, MEI invierà all'Acquirente una notifica per comunicare tale modifica del prezzo.

7.2 Pagamenti

- a) L'Acquirente dovrà pagare il Prezzo d'Acquisto e ogni altro corrispettivo dovuto a MEI in conformità ai termini e alle condizioni previsti nella Conferma d'Ordine. È inteso che eventuali spese di riscossione, commissioni bancarie, imposte di bollo o qualsiasi altro costo relativo al/ai pagamento/i dei Prodotti dovranno essere pagati dall'Acquirente.
- b) L'Acquirente non può sospendere nessun pagamento per nessuna ragione e non può compensare pagamenti o altre somme dovute a MEI in relazione al Contratto con somme che MEI potrebbe dover corrispondere all'Acquirente in relazione al Contratto.
- c) Qualsiasi ritardo da parte dell'Acquirente nell'adempire ad una qualsiasi delle sue obbligazioni di pagamento farà sorgere immediatamente in capo a MEI il diritto di:
 - (i) addebitare all'Acquirente gli interessi previsti dalla legge n. 231/2002 (in aggiunta a qualsiasi altro costo, spesa o danno aggiuntivi eventualmente sostenuti da MEI);
 - (ii) se il ritardo è precedente alla spedizione dei Prodotti, sospendere immediatamente la produzione, la vendita e/o la spedizione dei Prodotti; e
 - (iii) se il ritardo è successivo alla spedizione dei Prodotti, sospendere immediatamente l'esecuzione di qualsiasi altro servizio o attività che deve essere svolta a favore dell'Acquirente in relazione ai Prodotti o a qualsiasi altro prodotto di MEI.
- d) Nel caso in cui il pagamento venisse anche parzialmente ritardato da parte dell'Acquirente per più di 15 (quindici) giorni di calendario, MEI, senza alcun pregiudizio a qualsiasi altro rimedio messo a disposizione dal Contratto o dalle Leggi applicabili:
 - (i) avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto in base all'art. 1456 del Codice Civile; e/o
 - (ii) avrà il diritto di richiedere all'Acquirente il pagamento di una penale pari al 1,5% del totale importo non pagato per ogni mese di calendario, senza alcun pregiudizio al diritto di MEI a richiedere ulteriori

risarcimenti per qualsiasi maggior danno sostenuto.

- e) MEI avrà il diritto di trasferire e/o cedere uno qualsiasi dei suoi crediti a Parti Terze.
- f) Se, a seguito della formazione del Contratto, si verificano circostanze riguardanti le condizioni finanziarie dell'Acquirente che minaccino la capacità dell'Acquirente di adempiere le sue obbligazioni di pagamento, MEI avrà il diritto di sospendere la produzione, la vendita e/o la spedizione dei Prodotti e di richiedere:
 - (i) l'integrale pagamento dei prodotti in anticipo;
 - (ii) che l'Acquirente fornisca a MEI una garanzia adeguata e accettabile al fine di garantire le sue obbligazioni di pagamento nei confronti di MEI in forza del Contratto.Nel caso in cui l'Acquirente non soddisfi la richiesta di MEI, MEI avrà il diritto di risolvere il Contratto, in aggiunta a tutti gli altri rimedi previsti dalla Legge o specificati nel Contratto.

8. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E RISERVA DELLA PROPRIETÀ

- 8.1 Alla Data di Spedizione tutti i rischi di perdita o danno relativi ai Prodotti saranno trasferiti all'Acquirente e di conseguenza, a seguito di tale data, l'Acquirente sosterrà tutti i rischi per qualsiasi perdita o danno dei Prodotti. In caso di qualsiasi ritardo nella spedizione attribuibile all'Acquirente, tutti i rischi di perdita o danno relativi ai Prodotti saranno considerati trasferiti all'Acquirente dal momento in cui i Prodotti sono resi disponibili per il ritiro (data di ritiro).
- 8.2 Sin d'ora le Parti ulteriormente concordano che la proprietà dei Prodotti sarà considerata trasferita da MEI all'Acquirente solo con il ricevimento da parte di MEI del totale pagamento del Prezzo d'Acquisto e, di conseguenza, durante il periodo di riserva di proprietà, l'Acquirente:
 - a) dovrà trattare i Prodotti attentamente e, in ogni caso, sarà ritenuto responsabile per ogni eventuale danno dei Prodotti verificatosi durante tale periodo; e
 - b) non avrà diritto di vendere, disporre o gravare con garanzie, pegni o ipoteche i Prodotti o, in ogni caso, intraprendere una qualsiasi altra azione che potrebbe incidere sul diritto di MEI sui Prodotti.
- 8.3 L'Acquirente si obbliga ad adempiere (a sue sole spese) a tutte le formalità previste dalla Legge applicabile al fine di assicurare che la riserva di proprietà stabilita nell'Articolo 8.2 possa essere fatta valere da MEI contro qualsiasi Parte Terza.

9. TEST FINALE, ACCETTAZIONE E INSTALLAZIONE

9.1 Test Finale

- a) Il test finale (d'ora in avanti, "**Test Finale**") consiste nel test che deve essere effettuato su ciascuno dei Prodotti al fine di verificare se sono conformi ai requisiti tecnici indicati nella Conferma d'Ordine.
- b) Il Test Finale sarà effettuato presso la sede di MEI non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della Data di Spedizione e si applicherà la seguente procedura:
 - (i) non più tardi di 30 (trenta) giorni prima della Data di Spedizione, l'Acquirente può chiedere a MEI per iscritto di partecipare al Test Finale (d'ora in avanti, "**Notifica di Partecipazione**"). All'interno di tale richiesta scritta, l'Acquirente dovrà altresì proporre a MEI una data per il Test Finale che dovrà ricevere una conferma scritta da parte di MEI.
 - (ii) non più tardi di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo la ricezione della Notifica di Partecipazione, MEI dovrà confermare la data proposta dall'Acquirente per il Test Finale o negoziare un'altra data per il

Test Finale conveniente per entrambe le Parti.

- c) Le Parti sin d'ora concordano che, qualora la partecipazione dell'Acquirente al Test Finale determini (per qualsiasi causa o ragione) un aumento delle normali tempistiche per l'esecuzione di detto test, MEI non sarà responsabile per qualsivoglia ritardo relativo alla Data di Spedizione che, di conseguenza, dovrà essere adeguata di conseguenza.

9.2 Accettazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente

- a) I Prodotti saranno considerati accettati dall'Acquirente, che quindi rinuncia a qualsiasi diritto di presentare qualsiasi reclamo relativo a difetti manifesti (evidenti) o alla mancanza di qualità o a malfunzionamenti dei Prodotti (d'ora in avanti, **"Accettazione"**) e conformi a tutti i requisiti tecnici concordati nel Contratto:
- (i) alla Data di Spedizione, nel caso in cui l'Acquirente non fornisca a MEI alcuna Notifica di Partecipazione o scelga di non partecipare al Test Finale. In questo caso, l'Acquirente rinuncerà automaticamente a qualsiasi e a ciascun diritto di obiettare e contestare i risultati del Test Finale che dovrà essere considerato come approvato dall'Acquirente; o
 - (ii) alla Data di Spedizione, nel caso in cui l'Acquirente, entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data del Test Finale, non fornisca a MEI alcuna notifica scritta motivata e debitamente supportata con cui rifiuti il risultato di tale Test Finale (d'ora in avanti, **"Notifica di Mancata Approvazione"**). Nel caso in cui l'Acquirente non fornisca a MEI una Notifica di Mancata Approvazione entro la suddetta scadenza, l'Acquirente rinuncerà automaticamente a qualsiasi e a ciascun diritto di obiettare e contestare i risultati di tale Test Finale che dovrà essere considerato come approvato dall'Acquirente.
- b) Alla ricezione di una Notifica di Mancata Approvazione, le Parti dovranno cooperare in buona fede e con la massima diligenza per trovare una soluzione amichevole sulla questione, posto che, in caso le Parti non riescano a trovare una soluzione amichevole entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della Notifica di Mancata Approvazione, si applicherà l'Articolo 19.2 del presente Contratto. Comunque, in nessun caso l'Acquirente avrà il diritto di ritardare, compensare, rinviare o trattenere anche un solo pagamento dovuto a MEI.

9.3 Installazione

- a) L'installazione dei Prodotti sarà eseguita da MEI presso la sede dell'Acquirente a una data che verrà concordata dalle Parti per iscritto dopo la Data di Spedizione (d'ora in avanti, **"Data di Installazione"**).
- b) Al fine di eseguire propriamente l'installazione, all'Acquirente sarà richiesto di assicurare che, alla Data di Installazione, i locali e i relativi servizi (elettricità, aria compressa, etc.) in cui i Prodotti saranno installati siano adeguati e pienamente funzionali per procedere con l'installazione.
- c) In ogni caso, MEI non sarà responsabile per: (i) nessun ritardo (inclusi i ritardi dell'installazione) o danno eventualmente causato ai Prodotti dovuto all'impossibilità di eseguire l'installazione per cause attribuibili (pienamente o in parte) all'Acquirente; e (ii) nessun danno ai Prodotti verificatosi durante il periodo dalla Data di Spedizione alla Data di Installazione.
- d) Sin d'ora le Parti concordano altresì che nel caso in cui, alla Data di Installazione, il Prodotto non possa essere installato con successo per ragioni interamente ed esclusivamente attribuibili a MEI, a MEI sarà richiesto di ripetere la procedura di installazione finché non sia raggiunto un esito positivo. Comunque, in nessun caso l'Acquirente avrà il diritto di ritardare, compensare, rinviare o trattenere anche un solo pagamento dovuto a MEI e, pertanto, anche nel caso in cui l'installazione del Prodotto non sia completata con successo per motivi attribuibili a MEI, qualsiasi quota del Prezzo d'Acquisto ancora dovuta dovrà essere pagata a MEI alla Data



di Installazione (anche se i Prodotti non siano installati con successo a tale data).

10. GARANZIA DEI PRODOTTI E LIMITAZIONI

10.1 Garanzia dei Prodotti

- a) I Prodotti sono conformi alle specifiche applicabili ed esenti da difetti di materiale e di lavorazione purché i Prodotti vengano usati secondo le normali condizioni di lavoro e con l'eccezione dell'usura (d'ora in avanti, "**Garanzia dei Prodotti**"). In nessun caso MEI garantisce il risultato che si otterrà dall'uso dei Prodotti in caso di qualsiasi uso improprio dei Prodotti da parte dell'Acquirente.
- b) La Garanzia dei Prodotti sarà valida
 - (i) per un massimo di 1,800 ore lavorative o
 - (ii) per un periodo di 12 (dodici) mesi,a partire dalla Data di Installazione o in ogni caso a partire dal 90° (novantesimo) giorno di calendario successivo alla Data di Spedizione.
E' inteso che il termine della Garanzia è rappresentato dal verificarsi della circostanza che, tra le due indicate nei punti (i) e (ii) del presente Art. 10.1.b), si realizza per prima.
(D'ora in avanti, collettivamente, "**Periodo di Garanzia**").
- c) Le Parti escludono sin d'ora che eventuali modifiche apportate alle Macchine successivamente alla loro vendita (incluse a titolo esemplificativo upgrade della Macchina o modifiche tecniche che comportino la sostituzione di parti sostanziali della Macchina) siano idonee a far ripartire il Periodo di Garanzia.
- d) La Garanzia dei Prodotti è non trasferibile e non cedibile.
- e) Senza pregiudizio a qualsiasi altra limitazione prevista nel Contratto, anche in deroga alla Legge Applicabile, la Garanzia dei Prodotti coprirà solo ed esclusivamente: (i) la riparazione o la sostituzione delle parti difettose dei Prodotti (posto che all'Acquirente, a sue spese, sarà richiesto di restituire le parti difettose a MEI); e (ii) le ore lavorative di riparazione eseguite dal personale di MEI (d'ora in avanti, (i) e (ii) collettivamente, "**Lavori in Garanzia**").
- f) La Garanzia dei Prodotti sostituisce ogni ulteriore o aggiuntiva garanzia da prodotto eventualmente prevista dalla legge applicabile, di conseguenza MEI non rilascia nessun'altra dichiarazione o garanzia, espressa o implicita (incluse garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare e non violazione) riguardante i Prodotti, e tutte le altre assicurazioni, garanzie, condizioni e dichiarazioni, sia espresse che implicite, sono sin d'ora espressamente escluse.

10.2 Limitazioni della Garanzia dei Prodotti

- a) La Garanzia dei Prodotti non include:
 - (i) riparazione o sostituzione di parti usurate dei Prodotti;
 - (ii) costi di trasporto di personale o materiale (Km e tempo) associati ai Lavori in Garanzia;
 - (iii) costi aggiuntivi (hotel, ristorante, etc.) associati alla sostituzione delle parti difettose dei Prodotti; e
 - (iv) il risarcimento per qualsiasi danno, costo o spesa derivante dall'uso continuativo delle parti difettose dei Prodotti.
- b) La Garanzia dei Prodotti non sarà valida e applicabile in caso di (alternativamente):
 - (i) mancati o ritardati pagamenti da parte dell'Acquirente;
 - (ii) uso improprio e/o Modifiche non autorizzate dei Prodotti;

- (iii) uso o installazione sui Prodotti di pezzi di ricambio, utensili e consumabili non O.E.M (original equipment manufacturer) o rigenerati non O.E.M.;
 - (iv) scadenza del Periodo di garanzia; e
 - (v) Reclami in Garanzia presentati in difformità a quanto stabilito nell'Articolo 11 delle presenti Condizioni Generali.
- c) Le Parti concordano espressamente che, nel caso in cui, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, MEI sostituisca una parte difettosa del Prodotto con una nuova parte, la garanzia di quest'ultima nuova parte sarà valida solo fino al termine del residuo Periodo di Garanzia del Prodotto.

11. RECLAMI IN GARANZIA

- 11.1 Tutti e ciascun reclamo riguardanti la Garanzia dei Prodotti (d'ora in avanti, **"Reclamo in Garanzia"**) dovranno essere notificati dall'Acquirente a MEI per iscritto (d'ora in avanti, **"Notifica del Reclamo in Garanzia"**).
- 11.2 Ciascuna Notifica del Reclamo in Garanzia:
- a) dovrà essere presentata dall'Acquirente, a pena di decadenza, senza ritardo e, in ogni caso, non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta della presunta difformità o difetto o mancanza di qualità dei Prodotti (con riferimento ai difetti palesi la data di scoperta sarà la Data di Spedizione). In ogni caso, l'Acquirente non dovrà intraprendere nessun lavoro o uso dei Prodotti presunti difettosi che possa, anche se solo potenzialmente, peggiorare i presunti difetti o difformità; e
 - b) dovrà includere una chiara indicazione dei Prodotti e una descrizione dettagliata dei presunti difetti o mancanze di qualità o difformità.
- 11.3 In ogni caso, qualsiasi diritto dell'Acquirente di presentare qualsiasi Reclamo in Garanzia cesserà alla data di scadenza del Periodo di Garanzia applicabile.
- 11.4 A seguito della ricezione di una Notifica del Reclamo in Garanzia (d'ora in avanti, **"Fase Preliminare"**), MEI:
- a) Verificherà se tale reclamo è in conformità con i termini e le condizioni delle presenti Condizioni Generali e, in particolare, quelli previsti negli Articoli 10 e 11; e
 - b) Contatterà l'Acquirente al fine di svolgere un'indagine preliminare in merito al Reclamo in Garanzia notificato; e
 - c) Richiederà la restituzione del Prodotto e/o di parti del Prodotto al fine di verificare il Reclamo in Garanzia.
- 11.5 A seguito della Fase Preliminare:
- a) se MEI deciderà che il Reclamo in Garanzia è tempestivo, legittimo e fondato, MEI dovrà svolgere il Lavoro in Garanzia, posto che comunque MEI non avrà alcuna responsabilità di nessun tipo nei confronti dell'Acquirente con riferimento a tale Reclamo in Garanzia; o
 - b) se MEI contesterà o rigetterà, per qualsivoglia ragione, il Reclamo in Garanzia, le Parti dovranno cooperare in buona fede e con la massima diligenza per cercare di trovare una soluzione amichevole sulla questione, posto che, nel caso in cui le Parti non riescano a trovare una soluzione amichevole entro 30 (trenta) giorni, si applicherà l'Articolo 19.2 delle presenti Condizioni Generali.



11.6 In ogni caso, le Parti sin d'ora concordano che:

- a) in nessun caso l'Acquirente avrà il diritto di ritardare, compensare, rinviare o trattenere anche un solo pagamento dovuto a MEI, o l'adempimento di ulteriori obbligazioni ai sensi del presente Contratto, rinunciando anche ad attivare l'art. 1460 del Codice Civile;
- b) qualora MEI chieda la restituzione dei Prodotti oggetto del Reclamo in Garanzia, l'Acquirente dovrà sopportare tutti i costi e le spese associate al trasporto dei Prodotti alla sede di MEI; e
- c) nel caso di sostituzione o riparazione dei Prodotti o di componenti dei Prodotti da parte di MEI, la Garanzia dei Prodotti applicabile a tali Prodotti o componenti non si potrà considerare rinnovata.

12. RESPONSABILITA' DA PRODOTTO

12.1 MEI non sarà responsabile per nessuna perdita, costo, danno o spesa derivante da qualsivoglia rivendicazione di responsabilità da Prodotto effettuata con riguardo ai Prodotti. L'Acquirente si obbliga ad assicurarsi adeguatamente contro qualsiasi rischio di responsabilità da prodotto tramite una specifica polizza di garanzia.

13. LIMITAZIONI GENERALI DI RESPONSABILITA'

13.1 In aggiunta alle altre limitazioni previste dal Contratto e nella misura massima consentita dalla Legge applicabile (e, quindi, con l'esclusione del dolo o della grave negligenza), le Parti concordano espressamente che, in nessun caso o ipotesi:

- a) MEI sarà responsabile (o avrà alcuna obbligazione risarcitoria) secondo il Contratto per danni indiretti, inclusi perdite di profitto o ricavi (lucro cessante), danni alla reputazione o all'avviamento, richieste di risarcimento di terzi, derivanti da o relativi a e/o in connessione con qualsiasi violazione da parte di MEI del Contratto (o qualsiasi uso dei Prodotti); e
- b) la responsabilità di MEI per qualsiasi ragione o titolo relativa o connessa con i Prodotti (inclusa la Responsabilità da Prodotto), con la vendita o produzione degli stessi e/o, in ogni caso, ai sensi del Contratto (incluse responsabilità contrattuali, extra-contrattuali e/o da prodotto di qualsiasi genere) eccederà un importo pari al 5% del totale valore del Contratto (d'ora in avanti, "**Tetto generale**"); e
- c) MEI avrà qualsivoglia obbligazione risarcitoria nei confronti dell'Acquirente prima che (e finché) la responsabilità di MEI non sia stata accertata da un giudizio definitivo.

14. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'ACQUIRENTE

14.1 L'Acquirente si obbliga a non apportare alcuna modifica non autorizzata ai Prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) modificare i Prodotti, manometterli o compiere qualsiasi altro atto volto ad aggirare i sistemi di sicurezza dei Prodotti;
- b) installare software (ad esempio software antivirus) diversi da quelli standard forniti da MEI e in ogni caso installare software non autorizzati;
- c) apportare cambiamenti al sistema operativo del Prodotto alle sue policy di sicurezza;
- d) apportare cambiamenti al Software MEI.



(collettivamente, “**Modifiche**”)

14.2 In caso di violazione degli obblighi dell’articolo 14.1,

- a) la Garanzia del Prodotto non sarà valida ed applicabile;
- b) MEI si riserva di valutare se, a seguito di tali Modifiche, è possibile l’assistenza tecnica post-vendita sul Prodotto;
- c) le Modifiche potranno comportare la perdita della Certificazione CE dei Prodotti;
- d) è esclusa la responsabilità di MEI con riguardo a dette Modifiche e alle loro conseguenze, e l’Acquirente si impegna a risarcire e tenere indenne MEI da qualsiasi danno, perdita, costo o spesa, incluse eventuali pretese o azioni di terzi, derivanti da o in qualsiasi modo connessi con le Modifiche.

14.3 L’Acquirente prende atto e accetta che:

- a) le Macchine di MEI sono progettate per la lavorazione di lenti per occhiali da vista e da sole comunemente prodotte nell’industria ottica odierna e appartengono alla stessa tipologia di macchine normalmente in vendita nel settore al momento del presente Contratto; pertanto, è su tale base che sono configurate le caratteristiche tecniche delle Macchine (a titolo esemplificativo, il setup della macchina, le precisioni di manipolazione e lavorazione, i tipi di utensili installati, le soluzioni di bloccaggio della lente e le performance) e le Macchine devono ritenersi adeguate per tale lavorazione.
- b) se l’Acquirente ha esigenze di lavorazioni diverse da quella indicata nella precedente lett. a), dovrà comunicarlo a MEI prima dell’invio dell’Ordine e in ogni caso prima della formazione del Contratto, supportando la richiesta con i necessari elementi tecnici (disegni, campioni, specifiche). Tali richieste verranno valutate con la massima diligenza e attenzione da MEI, la quale non sarà obbligata ma farà del suo meglio per soddisfarle. MEI sarà comunque libera di non accettare l’Ordine se le richieste siano incompatibili con la Macchina oggetto dell’Ordine e, ove possibile, proporrà un prodotto alternativo.
- c) nel caso in cui, dopo la formazione del Contratto o nel Periodo di Garanzia o durante la vita della Macchina, l’Acquirente manifesti esigenze di lavorazioni diverse da quella indicata nella precedente lett. a), MEI farà del suo meglio per valutare tali richieste con la massima diligenza e attenzione e per soddisfarle, senza tuttavia avere alcun obbligo in tal senso. In ogni caso, le Parti concordano che la presentazione di tali richieste da parte dell’Acquirente non potrà in alcun modo giustificare ritardi nei pagamenti, mancate collaborazioni nella spedizione e nell’installazione delle Macchine o altri inadempimenti ai suoi obblighi contrattuali, né richieste di risarcimento.

14.4 L’Acquirente dovrà risarcire e tenere indenne MEI da e nei confronti di tutti i danni, le perdite, i costi e le spese derivanti da o in qualsiasi modo connessi con qualsivoglia atto o omissione dell’Acquirente.

15. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E SOFTWARE

15.1 Proprietà Intellettuale

- a) L’Acquirente riconosce e accetta che MEI ha la proprietà o che usa legittimamente tutte le Proprietà Intellettuali relative alla progettazione e alla fabbricazione dei Prodotti (d’ora in avanti, “**Prodotti IP**”) e l’Acquirente non contesterà mai direttamente o indirettamente tale proprietà o uso.
- b) L’Acquirente non registrerà o sfrutterà (neanche tramite sfruttamento commerciale), né consentirà o

supporterà la registrazione o lo sfruttamento da parte di Parti Terze di alcuno dei Prodotti IP.

- c) L'Acquirente si impegna a non riprodurre, copiare, duplicare, modificare, disassemblare, scomporre e/o decodificare in qualsiasi modo i Prodotti, i relativi software, parti e componenti, e si impegna a non tentare in alcun modo di determinare le funzionalità dei Prodotti, dei relativi software, parti e componenti al fine di conseguire la capacità di alterare o riprodurre tali funzionalità.
- d) L'Acquirente inoltre riconosce e accetta che non acquisterà alcun diritto, titolo o interesse nei Prodotti IP come conseguenza dell'esecuzione del Contratto.
- e) Qualsiasi miglioramento apportato ai Prodotti o ai Prodotti IP (d'ora in avanti, collettivamente, "**Miglioramenti dei Prodotti**") sarà di esclusiva proprietà di MEI. Nel caso in cui tali Miglioramenti dei Prodotti siano suggeriti, concepiti, sviluppati, inventati, o autorizzati dall'Acquirente, anche tali miglioramenti saranno di esclusiva proprietà di MEI e l'Acquirente assegnerà tutti detti diritti a MEI gratuitamente. Nel caso in cui e nella misura in cui tale trasferimento di proprietà non sia legalmente consentito, l'Acquirente sin d'ora concede e/o irrevocabilmente accetta di concedere a MEI una libera e illimitata, esclusiva, gratuita, irrevocabile, universale licenza di usare tali Miglioramenti dei Prodotti.
- f) L'Acquirente avviserà immediatamente e senza ritardo MEI per iscritto se una qualsiasi Parte Terza sollevi un qualsivoglia reclamo riguardante i Prodotti o i Prodotti IP o violi tali Prodotti IP. Per qualsiasi questione, MEI avrà il diritto di decidere, a sua sola discrezione, se e quali azioni intraprendere e avrà l'esclusivo controllo su e condurrà tutti i reclami e i procedimenti. In ogni caso, l'Acquirente fornirà a MEI ogni assistenza o supporto in tutte le azioni giudiziali o stragiudiziali a difesa dei Prodotti o dei Prodotti IP.
- g) Nel caso in cui l'Acquirente richieda una specifica fabbricazione fornendo istruzioni, dati, documenti, disegni, l'Acquirente dovrà risarcire e tenere indenne MEI da qualsiasi reclamo avanzato da Parti Terze in relazione a violazioni dei Prodotti IP.

15.2 Software

- a) MEI concede all'Acquirente una revocabile, non-sublicenziabile, non-esclusiva e non-trasferibile licenza (d'ora in avanti, "**Licenza del Software MEI**") di usare il software necessario per il funzionamento dei Prodotti (d'ora in avanti, "**Software MEI**").
- b) Le Parti sin d'ora riconoscono e accettano che MEI manterrà tutti i diritti (inclusi i diritti di proprietà e i diritti di proprietà intellettuale), titoli e interessi nel e per il Software MEI e per ogni suo (tangibile or intangibile) componente, inclusi ma non limitati al codice sorgente del Software MEI, alle idee sottostanti, agli algoritmi, all'app, ai formati di file e a qualsiasi altro elemento correlato al Software MEI.
- c) Alla luce di quanto precede, l'Acquirente non dovrà:
 - (i) riprodurre, modificare, adattare, copiare o creare lavori derivati dal Software MEI o da qualsiasi parte del Software MEI;
 - (ii) noleggiare, locare, distribuire, vendere, sublicenziare, trasferire o dare accesso al Software MEI a nessuna Parte Terza;
 - (iii) usare il Software MEI a beneficio di nessuna Parte Terza;
 - (iv) incorporare il Software MEI in un prodotto o servizio diverso dai Prodotti;
 - (v) interferire con qualsiasi meccanismo di chiave di licenza nel Software MEI o altrimenti eludere il meccanismo nel Software MEI inteso a limitare l'uso del Software MEI;
 - (vi) decodificare, disassemblare, decompilare, tradurre il Software MEI (o uno qualsiasi dei suoi componenti) o cercare in altro modo di ottenere o derivare il codice sorgente, le idee sottostanti, gli

- algoritmi, i formati di file del Software MEI;
- (vii) rimuovere o oscurare qualsiasi avviso di proprietà o altro contenuto nel Software MEI;
- (viii) usare il Software MEI per l'analisi della concorrenza o per costruire prodotti simili e/o competitivi al Software MEI o ai Prodotti;
- (ix) divulgare pubblicamente informazioni relative alle prestazioni del Software MEI o dei Prodotti; o;
- (x) incoraggiare o assistere Parti Terze nella realizzazione di quanto sopra.

16. RISERVATEZZA

- 16.1 La Parte Ricevente: (a) dovrà mantenere, e fare in modo che il proprio personale mantenga, strettamente riservate e non divulgare a nessuna Parte Terza le Informazioni Riservate; (b) non dovrà usare, e non dovrà permettere al suo personale di usare, nessuna Informazione Riservata se non in accordo con le presenti Condizioni Generali; (c) dovrà esercitare tutti i ragionevoli sforzi (e in nessun caso meno della ragionevole cura) al fine di impedire al personale non autorizzato o a Parti Terze di accedere alle Informazioni Riservate; (d) non dovrà divulgare le Informazioni Riservate a soggetti diversi da direttori, dipendenti, agenti o consulenti, della Parte Ricevente o delle sue affiliate che abbiano necessità di conoscere tali Informazioni Riservate al fine di adempiere alle loro obbligazioni in base a questo Contratto ("**Rappresentanti**"), e purché prima di qualsiasi divulgazione, tali Rappresentanti siano informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate e siano istruite sul mantenerne la confidenzialità e, in ogni caso, siano vincolate ad un obbligo di legge o contrattuale che preveda obbligazioni di riservatezza restrittive almeno quanto quelle del presente Contratto; e (e) sarà in ogni caso responsabile per tutte le azioni del suo personale, inclusa qualsivoglia violazione delle presenti condizioni (d'ora in avanti, collettivamente, "**Obbligazioni di Riservatezza**").
- 16.2 Nel caso in cui la Parte Ricevente venga a conoscenza di una qualsiasi violazione delle Obbligazioni di Riservatezza dovrà prontamente avvisare per iscritto la Parte Divulgante di tale violazione.
- 16.3 Le Informazioni Riservate possono essere divulgate dalla Parte Ricevente nella misura in cui ciò sia richiesto al fine di conformarsi ad un ordine del tribunale, uno statuto o direttiva governativa o alla Legge applicabile, posto che in tal caso la Parte Ricevente dovrà avvisare prontamente per iscritto la Parte Divulgante (salvo che non sia vietato dalla Legge applicabile) prima che tale Informazione Riservata sia divulgata e dovrà cooperare con la Parte Divulgante nel caso in cui Parte Divulgante decida di richiedere un ordine protettivo o altri idonei rimedi finalizzati a impedire (o limitare per quanto permesso dalla Legge Applicabile) la divulgazione di tali Informazioni Riservate. In ogni caso, la Parte Ricevente dovrà divulgare esclusivamente quella parte delle Informazioni Riservate che le è legalmente richiesto di rivelare.
- 16.4 Su richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente dovrà prontamente restituire alla Parte Divulgante tutte le Informazioni Riservate. La Parte Ricevente avrà il diritto di mantenere una (1) copia di ciascun documento contenente le Informazioni Riservate nei suoi file riservati per il tempo necessario a conformarsi alla Legge applicabile posto che, comunque, le Obbligazioni di Riservatezza dovranno continuare ad applicarsi in relazione a qualsiasi Informazione Riservata mantenuta dalla Parte Ricevente e per tutto il tempo in cui siano mantenute da tale Parte.
- 16.5 Le Obbligazioni di Riservatezza saranno valide ed efficaci dal momento di entrata in vigore del Contratto e per il successivo periodo di 15 (quindici) anni (a meno che le Informazioni Riservate non siano segreti commerciali come disciplinato dalla legge applicabile - come la Direttiva 2016/943/UE come attuata a livello locale - , in tal caso gli obblighi di cui al presente articolo saranno validi ed efficaci fino a quando le Informazioni Riservate previste non cesseranno di costituire e di essere protette come segreti commerciali).
- 16.6 La Parte Ricevente sin d'ora riconosce e accetta che qualsiasi violazione delle Obbligazioni di Riservatezza può causare un danno irreparabile per la Parte Divulgante e, di conseguenza, in caso di una qualsiasi di queste violazioni



o minacciate violazioni, la Parte Divulgante avrà il diritto di far valere qualsiasi rimedio previsto dal presente Contratto o dalla legge (inclusa, senza limitazioni, la richiesta ai tribunali competenti di provvedimenti immediati e urgenti quali ingiunzioni) al fine di prevenire divulgazioni non autorizzate delle Informazioni Riservate.

17. RISOLUZIONE

17.1 In aggiunta a tutti gli altri rimedi previsti dalla Legge o specificati nel Contratto, MEI avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile tramite notifica scritta all'Acquirente, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a) qualsiasi ritardo o rinvio di pagamento superiore a 15 (quindici) giorni; e
- b) violazioni da parte dell'Acquirente di una o più delle obbligazioni previste negli Articoli: 8.2 e 8.3 (trasferimento del rischio e riserva della proprietà); 9.3(d) (installazione); 15.1 e 15.2 (proprietà intellettuale e software); 16.1 (riservatezza); 20.1 (cessione di diritti e obblighi); e
- c) il verificarsi di uno o più degli eventi descritti nei seguenti Articoli: 5.3 (ritardo nella spedizione attribuibile all'acquirente); 7.2(d) e 7.2(f) (ritardi nei pagamenti e condizioni finanziarie dell'Acquirente che minacciano la capacità di pagare); e
- d) l'Acquirente sia dichiarato fallito o insolvente ai sensi della Legge applicabile o entri in liquidazione sia volontariamente che involontariamente o venda e alieni tutti i suoi beni per motivi diversi da una vendita o fusione in buona fede.

18. FORZA MAGGIORE

- 18.1 La Parte Interessata dovrà mandare un avviso scritto dell'Evento di Forza Maggiore all'altra Parte senza ritardo.
- 18.2 La Parte Interessata è liberata dal dovere di adempiere alle sue obbligazioni ai sensi del Contratto e da qualsiasi responsabilità sui danni o da qualsiasi altro rimedio contrattuale per la violazione del contratto, a partire dal momento in cui si verifica l'Evento di Forza Maggiore notificato all'altra Parte.
- 18.3 Quando l'effetto dell'Evento di Forza Maggiore è temporaneo, le conseguenze previste nel precedente Articolo 18.2 si applicheranno solo fintantoché l'Evento di Forza Maggiore impedirà alla Parte Interessata l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
- 18.4 La Parte Interessata è obbligata a prendere tutte le misure ragionevoli per limitare l'effetto dell'Evento di Forza Maggiore sull'esecuzione del Contratto.
- 18.5 Le Parti concordano sin d'ora che il Contratto può essere risolto da ciascuna Parte se la durata dell'Evento di Forza Maggiore supera i 120 (centoventi) giorni.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 19.1 Il Contratto sarà regolato e interpretato dalla legge italiana. In caso di conflitto tra le disposizioni del Contratto e le disposizioni della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale dei Beni del 1980, prevarranno sempre le disposizioni del Contratto.
- 19.2 Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il Contratto, inclusi i rimedi provvisori e le ingiunzioni, sarà



soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Bergamo.

20. MISCELLANEA

- 20.1 MEI può cedere i suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto a Parti Terze senza il previo consenso dell'Acquirente. I diritti e gli obblighi dell'Acquirente ai sensi del Contratto non sono cedibili o trasferibili dall'Acquirente senza il previo scritto consenso di MEI.
- 20.2 Qualsiasi disposizione del Contratto che sia dichiarata invalida o inefficace da un qualsiasi tribunale avente giurisdizione e competenza non influirà sulla validità o efficacia di qualsiasi altra disposizione del Contratto o della stessa disposizione invalida e inefficace in qualsiasi altra situazione o giurisdizione. Qualsiasi disposizione del Contratto ritenuta invalida o inefficace solo parzialmente o gradualmente rimarrà pienamente in vigore ed efficace nella misura in cui non ritenuta invalida o inefficace.
- 20.3 Nessuna rinuncia a qualsivoglia disposizione del Contratto sarà valida a meno che la rinuncia non sia scritta e sottoscritta dalla Parte rinunciante. La circostanza che una Parte in qualsiasi momento non esiga l'adempimento di una qualsiasi disposizione del presente Contratto non influirà sui diritti di tale Parte di far rispettare in un momento successivo tale disposizione. Nessuna rinuncia da parte di ciascuna Parte di una qualsiasi violazione del presente Contratto dovrà considerarsi estesa a nessun'altra violazione del presente o pregiudicante in nessun modo nessun diritto derivante da qualsiasi altra violazione.
- 20.4 MEI dichiara che i Prodotti sono forniti di Certificazione CE. L'Acquirente ha l'obbligo di informare MEI immediatamente nel caso in cui sia a conoscenza di certificazioni necessarie per l'importazione del Prodotto nel paese dove ha la propria sede.
- 20.5 MEI ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed il Codice Etico, consultabili alla pagina del sito internet (link <https://meisystem.com/it/legal>). L'Acquirente dichiara di averne preso visione e si impegna a rispettare i principi ivi contenuti, nonché le norme di legge vigenti e applicabili in materia.
- 20.6 L'Acquirente si impegna a informare MEI se egli stesso (in caso di persona fisica) o uno o più dei suoi soci, azionisti, soggetti aventi il controllo dell'Acquirente (intendendosi per "controllo" la proprietà di più del 50% delle azioni o quote, o l'esercizio di un'influenza dominante), amministratori, siano soggetti sottoposti a misure restrittive, sanzioni, restrizioni, di qualsiasi tipo, da parte dell'Unione Europea o di un qualsiasi altro stato.

21. CLAUSOLA NO RUSSIA E NO BIELORUSSIA

- 21.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 octies del Regolamento (UE) 833/2014 e s.m.i. e dell'articolo 8 octies del Regolamento (UE) 765/2006 e s.m.i., è espressamente vietata all'Acquirente la riesportazione in Russia e/o in Bielorussia e/o la riesportazione per uso in Russia e/o in Bielorussia, comunque realizzata, sia direttamente che indirettamente, dei Prodotti forniti da Mei, indipendentemente dal titolo e dal soggetto giuridico in forza del quale la fornitura, il trasferimento o la riesportazione siano attuati.
- 21.2 In caso di violazione del divieto previsto al comma che precede, Mei avrà diritto di applicare una penale pari al 20% del prezzo di acquisto, immediatamente esigibile, di cui le Parti si danno reciprocamente atto della congruità in ragione dell'importanza del rispetto degli obblighi contrattuali posti a carico dell'Acquirente per le finalità della richiamata normativa comunitaria. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito da Mei in conseguenza dell'inadempimento dell'Acquirente e l'esperimento di ogni altro rimedio previsto nel presente Contratto per il caso di violazione, da parte dell'Acquirente, degli obblighi e dei divieti posti a suo carico



- 21.3 Fermo quanto precede, l'Acquirente è stato altresì reso edotto che la conoscenza da parte di Mei della violazione degli obblighi posti a carico dell'Acquirente medesimo ai sensi della presente clausola comporterà obblighi di segnalazione alle competenti Autorità da parte di Mei.

22 TRATTAMENTO DEI DATI

- 22.1 È inteso tra le Parti che l'Acquirente non potrà in nessun modo inviare, comunicare né condividere con MEI dati personali relativi a persone fisiche di cui l'Acquirente abbia disponibilità o conoscenza con riguardo al funzionamento dei Prodotti (d'ora in avanti, "**Dati Personali**"). Nel caso in cui l'Acquirente invii, comunichi o condivida in qualsiasi modo con MEI tali Dati Personali, l'Acquirente sarà responsabile e si obbliga a risarcire e tenere indenne MEI per tutti i danni, perdite, costi e spese in qualsiasi modo derivanti da o connesse alla condivisione dei Dati Personali.
- 22.2 È inoltre inteso tra le Parti che, a seguito della vendita dei Prodotti, MEI potrà conoscere, accedere e raccogliere unicamente ai dati di produttività dei Prodotti, con la finalità di effettuare analisi e studi di prodotto anche predittive per il continuo miglioramento e implementazione dei servizi di assistenza di MEI.

23 CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA FORNITURA DEL JOB TRACKING 4.0

- 23.1 Le Parti sin d'ora concordano che con riferimento alla fornitura del Prodotto nominato "**Job Tracking 4.0**", in aggiunta alle condizioni previste all'interno delle presenti Condizioni Generali, MEI garantirà all'Acquirente una non-sublicenziabile, revocabile, non-esclusiva e non-trasferibile licenza (d'ora in avanti, "**Licenza del JT 4.0**") per l'uso del Software del Job Tracking 4.0 (d'ora in avanti, "**Software del JT 4.0**") alle seguenti condizioni.
- a) All'Acquirente sarà richiesto di pagare a MEI una commissione mensile (d'ora in avanti, "**Commissione Mensile**") per la Licenza del JT 4.0 (inclusiva degli aggiornamenti e del supporto remoto del Software del JT 4.0). La Licenza del JT 4.0 sarà gratuita per l'Acquirente per i primi 3 (tre) mesi di calendario a partire dalla data di installazione e configurazione del Job Tracking 4.0 e la Commissione Mensile sarà dovuta a MEI a partire dal quarto mese.
 - b) L'Acquirente dovrà pagare a MEI le Commissioni Mensili dovute per ogni intero trimestre solare al ricevimento della fattura di MEI;
 - c) In caso di mancato o ritardato pagamento (in tutto o in parte), MEI avrà il diritto di risolvere immediatamente la Licenza JT 4.0 nonché qualsiasi altro servizio relativo al Job Tracking 4.0.
 - d) La Licenza del JT 4.0 entrerà in vigore alla data di efficacia del Contratto e durerà fino alla risoluzione da parte di una delle Parti mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni di calendario all'altra Parte, posto che tale risoluzione diventerà effettiva alla fine del trimestre solare applicabile.
 - e) È inteso che in caso di risoluzione per qualsiasi causa della Licenza del JT 4.0, MEI avrà il diritto di interrompere immediatamente l'uso del Software del JT 4.0 insieme a qualsiasi altro servizio relativo al Job Tracking 4.0.
 - f) In aggiunta a quanto previsto dall'Articolo 15 delle presenti Condizioni Generali, l'Acquirente accetta che ogni e qualsiasi titolarità dei diritti di proprietà intellettuale (o, in generale, di qualsiasi diritto) relativi o connessi al Software JT 4.0 rimarrà di esclusiva proprietà di MEI.
 - g) L'Acquirente non modificherà, copierà, distribuirà, trasmetterà, riprodurrà, pubblicherà, concederà in licenza, trasferirà, creerà opere derivate dal Software del JT 4.0.



- h) Il Software del JT 4.0 è concesso in licenza "così com'è" senza garanzia. In nessun caso MEI e/o i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni di qualsiasi tipo, incluso il mancato guadagno, derivanti dall'utilizzo del Software del JT 4.0.